

Legge regionale 17 luglio 1996 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

**Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.**

**Art. 2**

**1.** Fermo restando quanto previsto per la caccia di selezione agli ungulati dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, nel Friuli-Venezia Giulia la caccia è consentita durante i periodi indicati nella presente legge da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

**1 bis.** La caccia alla posta per gli acquatici è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.

(1)

**2.** Entro il 15 maggio di ciascun anno il Direttore del Servizio della caccia e della pesca provvede con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali. In fase di prima applicazione il termine del 15 maggio si intende fissato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**3.** Le norme contenute nel presente articolo e negli articoli dal 3 al 7 costituiscono per il Friuli-Venezia Giulia il calendario venatorio regionale di cui all'articolo 18 della legge 157/1992.

Note:

**1** Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 10/2003